

circolare n. 2 del 22/01/2025

Ai gentili clienti

SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA CON OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DAL 2025

Dal 2025, grazie alla [legge di bilancio 207/2024](#) le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti sono deducibili e i rimborsi non sono imponibili per il dipendente solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili, come bonifici, carte di credito o debito, assegni bancari, oppure soluzioni digitali come Satispay PayPal, Apple Pay e Google Pay. o altre modalità elettroniche previste dalla legge.

Rimborsi spese: personale o aziendale?

Anzitutto occorre fare una distinzione tra rimborso spese e spesa aziendale diretta:

- Se il dipendente utilizza uno strumento di pagamento personale, l'importo rimborsato è deducibile per l'azienda.
- Se invece il pagamento avviene con una carta aziendale, non si tratta di un rimborso, ma di una spesa aziendale diretta.

Quindi se le spese per vitto e alloggio sono pagate direttamente dall'azienda utilizzando strumenti di pagamento tracciabili, queste saranno deducibili senza transitare dai cedolini dei dipendenti come rimborso spese. Il rispetto dei criteri di tracciabilità è imprescindibile in entrambe le situazioni per garantire la conformità fiscale.

Vediamo di seguito un riepilogo sintetico delle novità.

1) Tipologie di trasferte e condizioni

Vediamo la deducibilità rispetto alle diverse tipologie di trasferta:

Trasferte nel territorio comunale (all'interno del Comune dove si trova la sede di lavoro):

Le indennità o i rimborsi di spese sostenute nel territorio comunale sono integralmente imponibili per il dipendente, (tassabili) tranne i rimborsi di trasporto, se comprovati con documenti (es. ricevute del

taxi). È **necessaria una documentazione interna** che attesti quando il dipendente ha svolto attività fuori sede.

Trasferte fuori dal Comune:

Sono previste tre modalità di rimborso:

- Indennità forfettaria: Esente da tasse fino a 46,48 euro al giorno (Italia) o 77,47 euro al giorno (estero). Oltre queste soglie, le somme sono imponibili.
- Rimborso misto: Se viene erogata un'indennità combinata con il rimborso di vitto e/o alloggio, i limiti esenti si riducono (ad esempio, a 30,99 euro per trasferte in Italia).
- Rimborso analitico (a piè di lista): Le spese documentate per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) **non sono imponibili**. Rimborsi per altre spese (es. lavanderia, telefono) sono esenti entro un limite giornaliero di 15,49 euro (Italia) o 25,82 euro (estero).

Condizioni per la deducibilità

Il mancato utilizzo di strumenti tracciabili può avere conseguenze significative:

- **Per i dipendenti**, le spese rimborsate saranno considerate reddito imponibile, aumentando IRPEF e contributi previdenziali.
- **Per l'azienda**, le spese non saranno deducibili dal reddito imponibile, con un impatto diretto su IRES e IRAP. Inoltre, si rischia una doppia tassazione.

Pertanto i rimborsi analitici e forfettari delle spese di trasferta sono deducibili per il datore di lavoro solo se documentati e tracciabili. Per trasferte nel territorio comunale, le spese di vitto e alloggio sono deducibili al 75% del loro importo, anche se pagate in contanti, purché siano documentate.

2) Deducibilità delle spese di trasporto pubblico di linea

Per i trasporti pubblici di linea (biglietti ferroviari, aerei di linea, autobus, tram, metropolitana, ecc.), non è obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili.

Questo significa che anche le spese pagate in contanti sono deducibili, purché:

- Siano documentate con ricevute o titoli di viaggio validi.
- Risultino inerenti all'attività lavorativa (legate a trasferte documentate).

Non imponibilità per i dipendenti:

Se il datore di lavoro rimborsa al dipendente i costi dei biglietti di trasporto pubblico di linea, questi non concorrono a formare il reddito imponibile del dipendente.

Tuttavia, è necessario conservare la documentazione per dimostrare che il dipendente ha sostenuto la spesa.

Deducibilità per l'impresa:

L'impresa può dedurre integralmente i costi per il trasporto pubblico di linea utilizzato durante trasferte di lavoro, anche se il pagamento non è avvenuto con strumenti tracciabili.

Per usufruire della deduzione, è indispensabile conservare:

- **Biglietti originali.**
- **Documentazione interna** (ad esempio, una nota spese firmata dal dipendente che attesta il motivo del viaggio).

3) Spese di trasferta 2025: riferimenti normativi e applicabilità

Le nuove disposizioni relative alla deducibilità delle spese di trasferta e rappresentanza sono state introdotte dall'art. 1, commi 81-83, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Questi articoli hanno apportato modifiche significative ai seguenti ambiti normativi:

1. Obbligo di tracciabilità per la deducibilità delle spese di trasferta e rappresentanza. Modifiche agli articoli del TUIR relativi a spese deducibili per imprese e lavoratori autonomi.

2. Modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR 917/1986) Art. 51, comma 5 TUIR: Regola le indennità e i rimborsi di trasferta non imponibili per i dipendenti. Aggiunta della clausola di tracciabilità per spese di trasporto (taxi e NCC) per garantirne l'esenzione fiscale.

Art. 54, comma 6-ter TUIR: Introdotto per disciplinare i rimborsi analitici addebitati ai committenti dai lavoratori autonomi. Obbligo di tracciabilità anche per questi rimborsi.

Art. 95, comma 3-bis TUIR: Deduzione delle spese di trasferta per vitto, alloggio, trasporti non di linea solo con strumenti tracciabili.

Art. 108, comma 2 TUIR: Deduzione delle spese di rappresentanza e degli omaggi. Condizionata al pagamento con strumenti tracciabili e rispettando i limiti di deducibilità già previsti.

3. Strumenti tracciabili e riferimenti correlati

Art. 23 del DLgs 9 luglio 1997, n. 241: Identifica gli strumenti di pagamento considerati tracciabili. Include bonifici, carte di credito, debito e altri metodi elettronici.

Art. 1, comma 679 della Legge 160/2019: Utilizzato come riferimento interpretativo per definire i mezzi di pagamento tracciabili.

APPLICABILITA'

Le disposizioni introdotte si applicano **dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2024:**

- **Imprese con esercizio coincidente con l'anno solare:** applicazione a partire **dal 2025.**
- Rilevanza **nelle dichiarazioni fiscali a partire dal modello Redditi 2026.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti